



COMUNE DI FONTEVIVO

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI, DEGLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE E DELLE EROGAZIONI LIBERALI</p>
--

SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1	- Oggetto e finalità.....	4
Art. 2	- Definizioni.....	4

TITOLO II – PARTE GENERALE..... 6

Art. 3	- Ambito di applicazione delle sponsorizzazioni	6
Art. 4	- La figura dello sponsor	6
Art. 5	- Corrispettivo delle sponsorizzazioni	7
Art. 6	- Sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto beni culturali	
Art. 7	- Diritto di rifiuto, esclusioni oggettive e soggettive	7
Art. 8	- Sponsorizzazioni plurime.....	8
Art. 9	- Gli accordi di collaborazione	9
Art. 10	- Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor su iniziativa dell'Amministrazione Comunale.....	9
Art. 11	- Affidamento diretto	10
Art. 12	- Qualificazione dello sponsor e/o degli esecutori.....	11
Art. 13	- Contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione	11
Art. 14	- Obblighi a carico del Comune.....	12
Art. 15	- Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor.....	12
Art. 16	- Regole per il caso di iniziativa spontanea di terzi.....	12
Art. 17	- Aspetti contabili e fiscali.....	13
Art. 18	- Atto di mecenatismo.....	
Art. 19	- Il Comune come Sponsee	14

TITOLO III – SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI E/O ROTATORIE

Art. 20	- “Adozione” di Aree Verdi e/o Rotatorie.....	14
Art. 21	- Specifiche dell’allestimento (caratteristiche e vincoli)	15
Art. 22	- Valutazione proposte dei vari soggetti.....	16
Art. 23	- Contenuti relativi alla manutenzione.....	16
Art. 24	- Tempistiche relative all’attuazione dell’intervento	18

TITOLO IV - EROGAZIONI LIBERALI

Art. 25	- Definizione e oggetto dell’atto di liberalita’	19
Art. 26	- Iniziativa.....	19
Art. 27	- Forma e competenza.....	19
Art. 28	- Accettazione e rinuncia alla donazione	20
Art. 29	- Donazione modale.....	20

Art. 30	- Donazioni promissorie	20
Art. 31	- Casi particolari.....	21
Art. 32	- Obblighi del Comune	21
Art. 33	- Riconoscimenti	22
Art. 34	- Norma di rinvio	22

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 35	- Incentivazione della produttività	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 36	Controlli, verifiche e responsabilita'	22
Art. 37	- Trattamento dati personali.....	22
Art. 38	- Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni	23
Art. 39	- Rinvio	23
Art. 40	- Entrata in vigore.....	23

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONI

Art. 1 -OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure relative alla stipula dei contratti di sponsorizzazione, ai quali l'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di autonomia contrattuale, efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità, può ricorrere, in attuazione delle disposizioni contenute:
 - a) negli artt. 1174 e 1322 del codice civile;
 - b) nell'art. 43 della Legge n. 449/1997;
 - c) nell'art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - d) nell'art. 120 del D. Lgs. n. 42/2004;
 - e) nell'art. 8 e, quanto ai contratti nell'ambito del settore dei beni culturali, nell'art. 134 D.Lgs. n. 36/2023.
2. Il ricorso alle sponsorizzazioni, nel perseguimento dell'interesse pubblico, costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo, nell'ottica:
 - a) di valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, enti, associazioni e aziende attivi sul territorio;
 - b) di miglioramento della qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività;
 - c) di conseguimento di economie di spesa;
 - d) di promozione di attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - e) di realizzazione di obiettivi di maggiore visibilità dell'azione amministrativa e dei suoi risultati nella comunità e collettività;
 - f) di rafforzamento delle sinergie con il settore privato, Enti e Associazioni.
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.
4. Il ricorso a rapporti e/o contratti di sponsorizzazione è una facoltà dell'Amministrazione, conseguente ad un iter valutativo interno, che ne riveli l'opportunità rispetto ad altre modalità di svolgimento dell'azione amministrativa.

Art. 2 -DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) **contratto di sponsorizzazione**: un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive mediante il quale un soggetto (sponsee) offre, nell'ambito di proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a sua volta a fornire un predeterminato corrispettivo – in denaro, beni, servizi, opere – o ogni altra utilità comunque economicamente valutabile, direttamente

o attraverso terzi, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il proprio nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dallo stesso contratto; l'obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell'iniziativa dedotta nel contratto, indipendentemente dall'effettivo ritorno d'immagine;

- b) **sponsorizzazione**: ogni corrispettivo in denaro, fornitura di beni, prestazione di servizi, realizzazione di opere pubbliche e/o di pubblica utilità, o in altre utilità provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, attività, prodotti, servizi e simili;
 - c) **sponsor o sponsorizzatore**: il soggetto privato, sia esso persona fisica che giuridica, o il soggetto pubblico che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione;
 - d) **sponsee o sponsorizzato**: il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o segno distintivo dello sponsor;
 - e) **spazio pubblicitario**: lo spazio fisico o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
 - f) **sponsorizzazione "pura"**: l'impegno dello sponsor di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari), mentre lo svolgimento dell'attività oggetto di sponsorizzazione, come ad esempio l'esecuzione di lavori o prestazioni di servizi o forniture, viene posta a carico di soggetti diversi;
 - g) **sponsorizzazione "tecnica"**: l'impegno dello sponsor di fornire beni e servizi o progettare e realizzare lavori in cambio della possibilità di sfruttare spazi;
 - h) **sponsorizzazione mista**: una sponsorizzazione che presenta contestualmente i caratteri della sponsorizzazione tecnica e pura;
 - i) **accordo di collaborazione**: contratto bilaterale o plurilaterale che, a fronte di investimenti privati di peculiare rilevanza, che determina a favore del cd. collaboratore, oltre al ritorno pubblicitario, la possibilità economica di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune, estrinsecandosi in forniture di servizi e di beni caratterizzati da potenzialità di redditività;
 - j) **accollo diretto del debito**: particolare tipologia di sponsorizzazione economica e/o tecnica con la quale lo sponsor si assume direttamente il debito dell'Amministrazione nei confronti del fornitore/esecutore dell'intervento sponsorizzato e provvede al pagamento senza versare denaro all'Amministrazione pubblica che beneficia del bene e/o servizio erogato dal terzo fornitore/esecutore.
2. Non costituisce sponsorizzazione l'offerta al Comune, a titolo di liberalità, cioè senza alcun corrispettivo né alcuna forma di pubblicità a favore del donatore, somme di denaro o di altre utilità di qualsiasi natura, effettuata in occasione di iniziative organizzate dal Comune ovvero per altri fini pubblici di cui al successivo Titolo IV.

TITOLO II – CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE E ACCORDI DI COLLABORAZIONE

Art. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. Nei documenti di programmazione dell'ente sono individuate iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali Sponsor, fra le quali si indicano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) attività od eventi a rilevanza artistico, culturale o spettacolare di differente tipologia promossi, gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;
 - b) eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;
 - c) attività di promozione turistica, di marketing e promozione territoriale;
 - d) attività di comunicazione, realizzazione di periodici;
 - e) servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, del patrimonio arboreo, di aree diverse e immobili comunali, di arredo urbano;
 - f) fornitura di beni con riferimento, a titolo esemplificativo, ad attrezzature informatiche di vario genere ed alla fornitura di arredi;
 - g) attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
 - h) realizzazione di corsi di formazione;
 - i) realizzazione di interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004.
2. Il Responsabile del Settore competente, previa deliberazione della Giunta Comunale, predispone gli avvisi, i progetti operativi delle iniziative di sponsorizzazione e adotta gli atti di gestione necessari al raggiungimento dei correlati obiettivi amministrativi.
3. Il Comune è legittimato ad inserire, a propria discrezione, la cd. "clausola sponsor" in qualunque procedimento di gara, la quale preveda a carico del partecipante l'obbligo, in caso di aggiudicazione, di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al precedente comma 2, purché la sponsorizzazione, ai fini dell'aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.
4. I contratti di sponsorizzazione inerenti i beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia di intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti di assenso normativamente richiesti, per assicurare che l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto ed il decoro del bene.

Art. 4 - LA FIGURA DELLO SPONSOR

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi:
 - con qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
 - con qualsiasi persona giuridica, di natura pubblica o privata, avente o meno scopo o finalità commerciali (es.: società di capitali, società cooperative ex art. 2511 cod. civ., mutue di assicurazioni e consorzi imprenditoriali ex art. 2602 cod. civ., società od aziende con

partecipazione in tutto od in parte di capitale pubblico, Enti pubblici non economici, società di persone, imprese individuali, etc.);

- con qualsiasi soggetto senza fini di lucro, le cui finalità statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.
2. Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello Sponsor, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici.
 3. Per i lavori pubblici, le imprese esecutrici devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente al momento dell'affidamento.

Art. 5 - CORRISPETTIVO DELLE SPONSORIZZAZIONI

1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte, possono prevedere a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
 - a) la dazione di somme di denaro;
 - b) le forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura dello sponsor;
 - c) accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate.
2. Nel caso di cui al punto 1.a), il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 20% al momento della conclusione del contratto e il restante secondo un piano predisposto dal Responsabile, cui spetterà la valutazione delle modalità.
3. Nel caso di cui al punto 1.b), si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo Sponsor.
4. Qualora il contratto preveda che il pagamento del corrispettivo derivante dalla sponsorizzazione avvenga in tempi successivi allo svolgimento delle attività previste a carico del Comune, soprattutto in presenza di importi di significativa rilevanza, l'Amministrazione potrà richiedere adeguate forme di garanzia per l'adempimento della controparte. In tale quadro, se richiesto dal Comune, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fidejussoria per il pagamento del corrispettivo o di parte dello stesso in caso di, parziale o totale, sponsorizzazione tecnica o di, parziale o totale, accollo del debito dell'Amministrazione, costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa contenente le clausole previste nella determinazione a contrattare, di cui agli artt. 53, comma 4, e 117, comma 1, del Codice dei Contratti pubblici, secondo i seguenti importi:
 - a) dazione di somme di denaro e forniture di beni e servizi:
 1. per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 221.000,00 pari al 5% dell'importo;
 2. da € 221.000,00, pari al 10% dell'importo;
 - b) per lavori:
 1. per importi superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 5.538.000,00, pari al 5% dell'importo;
 2. da € 5.538.000,00, pari al 10% dell'importo.

Art. 6 - DIRITTO DI RIFIUTO, ESCLUSIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE

1. Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

- a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella dello sponsor;
 - b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo sponsor un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
 - c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
- a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d'azzardo;
 - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
 - d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.
3. Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione i soggetti che:
- a) non dichiarano il possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione, di cui al Codice dei Contratti pubblici, per quanto applicabile;
 - b) non dichiarano di rispettare o, comunque, non rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione ONU 2003/16 del 13 agosto 2003 sulla promozione e protezione dei diritti umani:
 - 1. diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
 - 2. diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
 - 3. diritti dei lavoratori;
 - 4. rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
 - 5. obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
 - 6. obblighi riguardanti la protezione dell'ambiente;
 - c) abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune.
4. L'interessato attesta il possesso dei requisiti, di cui al precedente punto 3, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000.

Art. 7 - SPONSORIZZAZIONI PLURIME

- 1. Di norma le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per una stessa iniziativa od oggetto.
- 2. Qualora il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva evidenzia la sussistenza di detta clausola in tutti gli atti preliminari alla conclusione del contratto. La clausola di esclusiva deve essere espressamente prevista nel contratto.

Art. 8 - GLI ACCORDI DI COLLABORAZIONE

1. Gli accordi di collaborazione, secondo la definizione di cui al precedente art.2, si caratterizzano per la circostanza che, indipendentemente dall'importo della sponsorizzazione o della collaborazione, a fronte degli investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Fontevivo, oltre che il ritorno pubblicitario, potranno determinare, a favore dello sponsor, direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune, da concretizzarsi nella fornitura di servizi e di beni caratterizzati dalla componente programmatica preminente del bene o del servizio fornito ad origine dal Comune.
2. A titolo esemplificativo, viene in rilievo la gestione di aree o strutture pubbliche quali spazi espositivi, fieristici, eventi, manifestazioni ecc., che non abbiano una rilevanza economica autonoma, per l'utilizzo dei quali è comunemente previsto il pagamento di un prezzo, di un contributo economico o altro beneficio da parte del Comune di Fontevivo.
3. Stante la loro natura di più spiccata valenza economica e/o di interesse imprenditoriale del contraente privato, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.
4. La "collaborazione" è sottoposta, in relazione alla diversa natura delle prestazioni, alla preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale e, successivamente, ad una specifica indagine di mercato a seguito di determina a contrattare del Responsabile competente per materia.
5. Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso, alla realizzazione dell'iniziativa, l'Amministrazione provvede ad espletare apposita gara, da realizzarsi nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici di servizi (vigenti al momento dell'avvio della procedura di evidenza pubblica).

Art. 9 - PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E SCELTA DELLO SPONSOR SU INIZIATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. La scelta dello sponsor per contratti di sponsorizzazione il cui valore è superiore ad euro 40.000,00 (art.134 d.lgs. 36/2023) è effettuato, al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, mediante selezione ad evidenza pubblica, preceduta dalla pubblicazione, sul sito internet del Comune e sull'Albo pretorio online per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
2. L'avviso pubblico, unitamente all'eventuale capitolato / progetto di sponsorizzazione, è approvato con determinazione del Responsabile competente, che può anche stabilire, di volta in volta, forme di pubblicità ulteriori per favorire una maggiore conoscenza e partecipazione all'iniziativa.
3. L'avviso deve indicare almeno:
 - a) l'oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dell'eventuale capitolato / progetto di sponsorizzazione;
 - b) l'esatta determinazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione del Comune per la pubblicità dello sponsor;

- c) i requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità ed i termini per la presentazione delle offerte;
 - e) i criteri di ammissibilità delle offerte;
 - f) l'eventuale importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione;
 - g) l'ufficio procedente ed il responsabile del procedimento.
4. L'offerta deve essere presentata in forma scritta e deve contenere fra l'altro:
- a) i dati del proponente e del legale rappresentante;
 - b) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
 - c) le dichiarazioni richieste dall'avviso, anche con riferimento al possesso dei requisiti di ordine generale;
 - d) l'accettazione incondizionata di quanto previsto nell'avviso e nel presente regolamento;
 - e) l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e a farsi carico degli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali tributi o canoni.
5. Scaduto il termine fissato nell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

Art. 10 - AFFIDAMENTO DIRETTO O ATTO DI MECENATISMO

1. Si può procedere all'affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione esclusivamente:
 - a) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad euro 40.000,00 (art.134 d.lgs. 36/2023);
 - b) nel caso sia stata esperita, per due volte, infruttuosamente la procedura selettiva di cui all'art. 9;
 - c) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e le particolari caratteristiche dell'iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto.
2. In ogni caso, l'affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità da parte del Responsabile procedente.
3. Il sostegno economico o tecnico, offerto o proposto da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria non costituisca l'oggetto del contratto, l'erogazione costituisca attività istituzionale propria del sovventore e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali, con la prevalenza di profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello Sponsor che sostanzialmente agisce in condizione di patrocinatore e fuori da un rapporto a prestazioni corrispettive, sono formalizzate con procedure di affidamento diretto, qualunque sia il valore della transazione. In tal caso si deve unicamente verificare che i soggetti realizzatori posseggano i requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione e/o, in caso di sostegno tecnico, le necessarie qualificazioni tecniche e/o professionali necessarie per la realizzazione dell'intervento/opera /manifestazione.

Art. 11 -QUALIFICAZIONE DELLO SPONSOR E/O DEGLI ESECUTORI

1. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia, non trovando applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori.
2. Le prestazioni lavorative, ovvero le forniture di beni o servizi, oggetto della sponsorizzazione o di accordi di collaborazione, dovranno essere eseguite da soggetti qualificati nelle rispettive competenze, secondo i vincoli normativi dei rispettivi ambiti di applicazione (commercio, lavori pubblici, servizi, ecc.), nel rispetto delle finalità di cui agli articoli precedenti e in conformità alle prescrizioni del codice dei contratti pubblici. Nei suddetti casi, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o di collaborazione e recedere dal contratto eventualmente sottoscritto.
3. L'ufficio procedente può impartire altresì opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Art. 12 -CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono almeno stabiliti:
 - a) l'oggetto del contratto;
 - b) gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione della sponsorizzazione;
 - c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione e la definizione degli aspetti fiscali;
 - d) la durata del contratto;
 - e) l'eventuale clausola di esclusiva;
 - f) i controlli sull'attività dello sponsor e le penali in caso d'inadempimento;
 - g) la facoltà di recesso da parte del Comune, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor, nei casi in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno;
 - h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
 - i) l'eventuale cauzione;
 - j) il foro competente in caso di controversie;
 - k) la disciplina delle spese contrattuali.
2. I rapporti contrattuali sono tenuti dal Settore interessato. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile competente.
3. Il contratto di sponsorizzazione non costituisce atto di concessione e l'Amministrazione comunale rimane sempre proprietaria o concessionaria dell'area, alla quale potrà accedere per svolgere eventuali lavori di competenza o per ragioni di interesse pubblico, dandone preventiva comunicazione allo Sponsor.
4. Non è ammessa la cessione del contratto di sponsorizzazione a terzi da parte dello Sponsor.

Art. 13 -OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

1. Il Comune, quale controprestazione ai beni e/o ai servizi e/o ai lavori forniti dallo sponsor, potrà realizzare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alcune delle forme pubblicitarie indicate di seguito:
 - a) riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc.) e/o nel sito web istituzionale del Comune, all'interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
 - b) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o le generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aree verdi oggetto della sponsorizzazione;
 - c) utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del Comune (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori, ecc.);
 - d) utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (buoni mensa, bollette, carta intestata, biglietti d'ingresso all'iniziativa coinvolta dalla sponsorizzazione, inviti all'iniziativa, etc.).
2. Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto e in esso riportate.
3. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, grava sullo sponsor nella misura di legge e dovrà essere corrisposta direttamente al Comune o al concessionario.

Art. 14 -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICERCA DELLO SPONSOR

1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. Il Comune, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può tuttavia affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite procedure sugli appalti di servizi previste dal "Codice dei contratti".

Art. 15 - REGOLE PER IL CASO DI INIZIATIVA SPONTANEA DI TERZI

1. Qualora arrivi una proposta spontanea di sponsorizzazione da parte di soggetti terzi, economica, tecnica, prestazionale o di accollo del debito che sia, essa deve essere riconosciuta e valutata come utile agli interessi e confacente agli scopi istituzionali di questo Ente con riferimento alle sue componenti economiche, qualitative ed organizzative. Il riconoscimento dell'utilità della proposta avviene mediante approvazione della stessa.
2. A seguito di ciò, se il valore complessivo della proposta di sponsorizzazione (corrispondente all'importo proposto o al valore in denaro del servizio, fornitura od intervento proposti dallo sponsor) è:
 - a) inferiore o uguale a 40.000,00 (quarantamila/00) euro, il contratto di sponsorizzazione può essere affidato direttamente dall'Amministrazione, senza alcuna procedura comparativa, a soggetto in possesso dei necessari requisiti per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione;
 - b) superiore a 40.000,00 (quarantamila/00) euro, l'approvazione dell'affidamento è soggetta alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di

apposito avviso, con il quale si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto e l'importo minimo richiesto quale corrispettivo della sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente. In quest'ultimo caso, alla scadenza dei termini fissati nell'avviso, l'Amministrazione procederà, tramite selezione delle proposte eventualmente pervenute, all'individuazione dell'aggiudicatario, sulla base di criteri che tengano conto di elementi qualitativi, oltre che del valore economico della sponsorizzazione. Qualora l'Amministrazione decida di riservare al soggetto promotore una sorta di prelazione, se il soggetto promotore originario adegua la propria proposta a quella giudicata dall'Amministrazione più conveniente, risulterà aggiudicatario.

3. A seguito dell'approvazione ufficiale della proposta mediante determina, si procede alla sottoscrizione di un contratto o accordo in forma scritta, che abbia i contenuti di cui all'art.12, in analogia con quanto previsto dall'art.9.
4. Il Comune - salve le ipotesi in cui sia da escludersi qualsiasi forma di concorrenzialità o di trattativa privata plurima – potrà decidere, anche per le proposte inferiori o uguali a 40.000 €, di garantire adeguate forme di pubblicità e concorrenza, al fine di comparare l'offerta ricevuta con possibili ulteriori offerte migliorative, predisponendo apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune.

Art. 16 -ASPETTI CONTABILI E FISCALI

1. Le iniziative derivanti dal contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, nonché sulle imposte indirette e sui tributi locali, per quanto compatibili, alle quali il presente regolamento fa rinvio.
2. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura “oltre ad IVA di legge”, e l'importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo d'IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell'evento o dell'iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.
3. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetto all'IVA, e la fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.
4. La regolamentazione contabile del rapporto di sponsorizzazione, a seconda delle forme di realizzazione dello stesso, si effettuerà pertanto come di seguito indicato:
 - a) corrispettivo monetario: il Comune emetterà fattura allo sponsor per un importo pari al contributo pattuito nel contratto e provvederà a riversare l'IVA dovuta all'Erario.
 - b) operazioni permutative di beni e/o servizi e/o lavori: lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito nel contratto di sponsorizzazione, del bene, dei lavori o dei servizi ceduti. In conseguenza, il Comune emetterà fattura allo sponsor di uguale importo, a titolo di sponsorizzazione, con compensazione contabile delle due fatture con IVA a esigibilità immediata;

- c) operazioni permutative quali “adozione” di aree verdi e/o rotonde: lo sponsor fatturerà al Comune gli importi indicati nel preventivo e recepiti nel contratto al termine della realizzazione del primo impianto e, qualora sia previsto che nel corrispettivo cui è tenuto lo sponsor rientri anche la manutenzione delle aree, dopo ogni anno di manutenzione; a sua volta, il Comune provvederà ad emettere fattura per uguale importo, a titolo di sponsorizzazione. Le due fatture avranno IVA a esigibilità immediata.
- 5. Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor.
- 6. Nel caso in cui il corrispettivo della sponsorizzazione sia previsto in denaro, per i contratti aventi durata non superiore ad un anno, il relativo versamento dovrà essere effettuato subito dopo la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione o dell'accordo di collaborazione. Per i contratti di durata pluriennale, andrà effettuato annualmente in forma anticipata, salvo diversa previsione contrattuale in generale e/o in presenza della garanzia.

Art. 17 – IL COMUNE COME SPONSEE

- 1. La Giunta Comunale, nel rispetto del presente regolamento, autorizza per le attività del Comune il ricorso al finanziamento tramite sponsorizzazioni, in via generale con l'approvazione del PEG (Piano Esecutivo di Gestione) e le sue successive variazioni ovvero, per iniziative specifiche, con apposite deliberazioni.
- 2. Tutte le conseguenti fasi attuative e gestionali inerenti tali iniziative sono demandate alla esclusiva competenza dell'Ufficio competente ed in stretta collaborazione con il Responsabile del servizio finanziario.

TITOLO III – SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI E/O ROTATORIE

Art. 18 – “ADOZIONE” DI AREE VERDI E/O ROTATORIE

- 1. Il Comune individua con Deliberazione di Giunta Comunale le aree comunali destinate a verde pubblico che possono essere assegnate in “adozione” a società, associazioni o privati in genere, affidandone l'allestimento, la gestione e la manutenzione in cambio dell'autorizzazione alla posa di mezzi finalizzati alla sponsorizzazione.
- 2. Le aree individuate e indicate in un apposito elaborato che possono essere oggetto di sponsorizzazione, possono essere aggiornate mediante Deliberazione di Giunta Comunale.
- 3. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto dell'area e/o della rotonda e/o alla manutenzione della stessa.
- 4. Per l'attuazione del presente atto si procederà attraverso specifico Avviso, in cui saranno specificate le modalità e i termini per la presentazione delle domande.
- 5. Lo sponsor deve presentare, sia per la realizzazione del primo impianto che per la manutenzione, un progetto tecnico che, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, costituisce allegato al contratto di sponsorizzazione. Il Comune può fornire indicazioni in merito alle caratteristiche del progetto. In ogni caso, esso deve contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.

6. Nel caso in cui sussista il concorso di più richieste al medesimo intervento, la scelta sarà effettuata in base ai sottoelencati titoli di precedenza:
 - a) valutazione del concorso del richiedente alla realizzazione dell'intervento;
 - b) precedenti esperienze nel medesimo intervento o in interventi simili condotte con efficienza e regolarità.
7. Lo Sponsor potrà installare nell'area verde, in spazi indicati dal Comune, appositi cartelli o targhe.
8. L'area verde non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni d'impianto ed a quelle relative alla manutenzione.
9. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.
10. Il contratto è rinnovabile con lo stesso sponsor, sulla base della bontà dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.
11. Il Comune può valutare di richiedere apposite garanzie fidejussorie.

Art. 19 -SPECIFICHE DELL'ALLESTIMENTO (CARATTERISTICHE E VINCOLI)

1. Le proposte di allestimento e manutenzione delle aree all'interno delle rotatorie, e delle aree laterali limitrofi, devono garantire una valorizzazione di quest'ultime sia da un punto di vista estetico che ambientale. È dunque opportuno valutare l'adozione/scelta delle giuste essenze arboree e dei rispettivi impianti, al fine di creare un paesaggio gradevole in ambito urbano e periurbano, tenendo in considerazione l'ottimizzazione dei consumi idrici ed energetici.
2. In fase di scelta e successiva messa a dimora, dovranno essere privilegiate essenze arboree autoctone essenze e contenute nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Fontevivo. L'Amministrazione si riserva di valutare altre possibili essenze che consentano di evitare specie allergeniche.
3. Le specie vegetali, inoltre, devono essere di facile e ridotta manutenzione, in grado di resistere alle molteplici fonti di stress quali inquinamento, traumi, sbalzi termici ecc. ecc.
4. Al soggetto vincitore dell'Avviso, verrà garantito un ritorno di immagine grazie alla posa sull'area di uno o più cartelli istituzionali finalizzati alla sponsorizzazione. Tali cartelli dovranno avere le caratteristiche e le dimensioni definiti in 40 x 40 cm. Il numero verrà stabilito dal comune stesso in relazione alla conformazione ed estensione dell'area verde. All'interno del cartello verrà contenuto il logo istituzionale del comune e dello sponsor. L'Amministrazione potrà valutare eventuali deroghe in casi particolari e debitamente motivati, con apposito atto di Giunta Comunale, e comunque nel rispetto delle normative tecniche vigenti relative all'opera.
5. Tale esposizione non è soggetta a canoni sulla pubblicità per lo Sponsor.
6. Si dovrà evitare in particolare l'uso di gradazioni di rosso ed azzurro previste per i segnali stradali.
7. In fase di scelta e successiva messa in opera dei cartelli sponsorizzativi, si dovrà valutare l'abbinamento dei colori, evitando combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale.

8. I cartelli istituzionali di sponsorizzazione dovranno essere collocati nel modo più opportuno possibile al fine di garantire la visibilità alla segnaletica stradale senza creare interferenza agli utenti della strada. I cartelli, inoltre, dovranno essere realizzati con materiali idonei al fine di non opporre resistenza al veicolo in caso di possibile impatto.
9. I cartelli istituzionali di sponsorizzazione sono l'unica installazione consentita (oltre alla segnaletica stradale e ad altri cartelli istituzionali). È facoltà del Comune di Fontevivo di introdurre modificazioni negli impianti in corso del contratto di sponsorizzazione, in accordo con lo Sponsor, ed effettuare interventi di sistemazione di impianti o servizi a cura dello stesso o di altri Enti interessati interferenti con la pertinenza stradale delle aree verdi, senza che lo Sponsor possa sollevare alcuna eccezione, garantendo che al termine degli interventi le zone interessate dovranno essere interamente ripristinate.
10. Qualora la conformazione specifica della rotonda renda poco funzionale l'allestimento tramite piantumazioni, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il proponente dovrà prevedere apposita misura compensativa, quali a titolo esemplificativo: piantumazione di alberi nell'ambito del piano di forestazione comunale, allestimento e manutenzione di un'area a verde pubblico sita nel territorio, ecc. Le misure compensative di piantumazione o allestimento di aree verdi alternative dovranno comunque essere realizzate sul territorio del Comune di Fontevivo in spazi di proprietà pubblica concordati con l'Amministrazione comunale.

Art. 20 - VALUTAZIONE PROPOSTE DEI VARI SOGGETTI

1. La fase di valutazione sarà effettuata da apposita Commissione Interna all'ufficio Tecnico Comunale, privilegiando la qualità del progetto e nel rispetto di quanto indicato del Titolo II del presente Regolamento.

Art. 21 - CONTENUTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE

1. Lo Sponsor, al fine di garantire il perfetto mantenimento dell'area, deve provvedere, in linea con il programma manutentivo proposto, anche all'esecuzione degli interventi di seguito elencati:
 - a. Interventi di pulizia (raccolta foglie, e di tutti gli oggetti/rifiuti presenti all'interno dell'area di affidamento, riferendosi sia alle aree verdi che a quelle pavimentate);
 - b. Conservazione e manutenzione dei tappeti erbosi, rifilature delle aiuole con conseguente raccolta e smaltimenti della vegetazione recisa, oltre all'eventuale ripristino delle aree ammalorate;
 - c. Potatura di tutte le specie arboree, rimozione di piante infestati, reintegro delle piantumazioni morte/danneggiate/saccheggiate;
 - d. Manutenzione dell'impianto di irrigazione (se esistente), che comprende il monitoraggio dell'impianto, la verifica del suo perfetto funzionamento, l'eventuale sostituzione delle parti danneggiate.
 - e. Installazione di impianto irriguo a proprie spese, se mancante, e sarà lasciato in loco, anche oltre la scadenza del presente Contratto;
 - f. Reperimento dell'acqua di irrigazione, fatto salvo che il Comune valuti che gli oneri relativi ai consumi di acqua per irrigazione siano a proprio carico. In tal caso lo Sponsor

dovrà fare un uso corretto delle risorse idriche, evitando sprechi e malfunzionamenti degli impianti irrigui.

- g. Realizzazione degli interventi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna delle aree, fatto salvo motivate esigenze approvate dal Comune;
 - h. Non cedere, anche parzialmente il contratto di sponsorizzazione;
 - i. Assunzione dell'attuazione dei piani della sicurezza e osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione incendi, antinfortunistica e a rispettare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato, a qualunque titolo per lo svolgimento dell'attività sopra citata;
 - j. Effettuare i lavori sempre secondo le regole d'arte e adottando la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
 - k. Mantenere inalterata la collocazione di cartelli stradali segnaletici posti nelle rotatorie che non potranno essere manomessi;
 - l. Intervenire tempestivamente nell'eseguire opere di ripristino nel caso quest'ultimi venissero danneggiati, sostenendone a proprie spese tutti i relativi costi e oneri; qualora i danni fossero causati da un sinistro denunciato ad una compagnia assicurativa, le eventuali somme ottenute dal Comune verranno, per la parte relativa alle opere a verde, rimborsate allo Sponsor;
 - m. Non inserire messaggi offensivi di qualsiasi tipo;
 - n. Risarcire i danni arrecati alla proprietà pubblica o privata che dovessero derivare dai lavori di sistemazione e manutenzione dell'area;
 - o. Rispettare le norme di sicurezza della circolazione stradale ai sensi del Codice della strada;
 - p. Produrre l'attestazione della ditta esecutrice del servizio della propria copertura assicurativa per la propria attività, che preveda un massimale per la copertura dei danni a persone e cose di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro;
 - q. Ogni altro intervento che consenta visibilità e rispetto delle normative vigenti tecniche e del Codice della strada, nonché la piena visibilità stradale ed il garantire il programma manutentivo definito;
- 2. Sono altresì a carico dello Sponsor tutte quelle opere necessarie alla sistemazione, manutenzione e pulizie delle aree affidate, che si impegna ad eseguire a propria cura e spese, avvalendosi della pubblicità promossa a suo favore tramite l'installazione di uno o più cartelli informativi nell'area trattata.
 - 3. Sarà dovere del soggetto tener cura dei luoghi trattati, intervenendo tempestivamente nell'eseguire opere di ripristino nel caso quest'ultimi venissero danneggiati, sostenendone a proprie spese tutti i relativi costi e oneri.
 - 4. Tutte le opere e le essenze arboree allocate nelle rispettive rotatorie rimangono di proprietà del Comune di Fontevivo.

Art. 22 - TEMPISTICHE RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

1. Le tempistiche relative alla consegna delle aree oggetto di sponsorizzazione avverranno con la redazione di specifico verbale.
2. Lo Sponsor ha come obbligo quello di realizzare gli interventi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna delle aree, fatto salvo motivate esigenze comprovate all'Amministrazione.

Art. 23 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'AREA

1. La consegna delle aree oggetto di sponsorizzazione avverrà con la redazione di apposito verbale e dal giorno di consegna decorrerà il termine utile per realizzare gli interventi.
2. I lavori dovranno essere eseguiti con la massima diligenza secondo quanto previsto dal progetto approvato e dal relativo programma manutentivo.
3. Se durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione dovessero essere danneggiati manufatti o strutture esistenti, lo Sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle strutture danneggiate.
4. Lo Sponsor non può modificare, sospendere o ritardare i lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quanto siano in atto controversie con il Comune.
5. Il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente i lavori oggetto del presente atto, in base a proprie esigenze funzionali, avvertendo preventivamente lo Sponsor.
6. L'impresa che esegue i lavori, in proprio o per conto dello Sponsor, avrà l'obbligo di adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa si assumerà ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, anche a terzi. L'impresa è tenuta al rispetto delle norme dettate dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. oltre a quelle previste dal vigente Codice della Strada con particolare riferimento ai cantieri stradali; lo Sponsor sarà tenuto all'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, di tutte le disposizioni in materia antinfortunistica relativamente alle maestranze addette ai lavori.
7. Al termine dei lavori verrà redatto un verbale con allegate foto dello stato di consistenza dell'area affidata e degli interventi di riqualificazione effettuati.
8. Al momento della riconsegna, l'area dovrà essere in perfette condizioni di manutenzione e ciò sarà constatato in contraddittorio con i tecnici dello Sponsee predisposti. Alla scadenza della scrittura privata, nonché nei casi di risoluzione o recesso della stessa, gli obblighi contrattuali rimangono a carico dello Sponsor fino alla sottoscrizione congiunta di un verbale di riconsegna dell'area che verrà predisposto dall'Ufficio Comunale competente previa verifica dello stato dell'area verde.
9. In caso di rilievo negativo, lo Sponsee si riserva la facoltà di richiedere allo Sponsor tutti gli interventi dovuti e necessari alla corretta manutenzione dell'area, prima di procedere alla firma del verbale di riconsegna. Eventuali danni dovranno essere immediatamente sanati dallo sponsor.

Art. 24 - CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO

1. Si rinvia quanto indicato all'art. 12.

TITOLO IV - EROGAZIONI LIBERALI

Art. 25 – DEFINIZIONE E OGGETTO DELL'ATTO DI LIBERALITÀ

1. Il presente Titolo, integrando la disciplina codicistica, detta norme in materia di atti di liberalità fra vivi a favore del Comune, intendendosi per “atti di liberalità” quegli atti che, con spirito di generosità cui non corrisponde, pertanto, alcun interesse economico ed alcun corrispettivo, determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune a fronte di un impoverimento del donante.
2. L'erogazione liberale a favore del Comune può consistere principalmente:
 - a) nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili (donazione con effetti reali);
 - b) nella donazione di una somma di denaro, di un bene mobile, immobile o universalità di beni mobili finalizzata ad un determinato scopo (donazione modale);
 - c) nella donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante che ha ad oggetto la prestazione di una fornitura, di un servizio, di un lavoro (donazioni promissorie).
3. Restano disciplinati esclusivamente dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge gli atti di liberalità *mortis causa*.

Art. 26 – INIZIATIVA

1. L'erogazione liberale può realizzarsi:
 - a. per iniziativa spontanea del disponente;
 - b. per sollecitazione da parte della Giunta rivolta alla cittadinanza, con specifica finalizzazione all'acquisizione di risorse qualificate derivanti da liberalità. In esecuzione di tale indirizzo viene predisposto dal Responsabile del Servizio competente apposito avviso, reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed eventualmente mediante invio ai soggetti potenzialmente interessati ovvero altri mezzi idonei. L'avviso deve rendere noto che, a fronte della erogazione liberale non corrisponde alcun corrispettivo, interesse o prestazione da parte del Comune e specificare i criteri di accettazione nel caso in cui siano presentate più proposte di donazione.

Art. 27 - FORMA E COMPETENZA

1. Gli atti di liberalità sono sottoposti ai requisiti di forma previsti dal Codice Civile e dalle altre norme di Legge.
2. Spetta alla Giunta comunale, con propria deliberazione, valutare l'accettazione o il rifiuto di donazioni, salvo che la donazione abbia ad oggetto un bene immobile, per cui in tal caso, la competenza spetta al Consiglio.

Art. 28 – ACCETTAZIONE E RINUNCIA ALLA DONAZIONE

1. Il Comune accetta le donazioni a suo favore a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
2. Il Comune accetta le donazioni assoggettate a disposizioni modali a condizione che le finalità indicate dal donante non contrastino con le finalità istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.
4. Non costituisce impedimento all'accettazione dell'atto di liberalità il fatto che l'attività cui l'elargizione si riferisce sia oggetto di una procedura di sponsorizzazione a meno che, al momento dell'accettazione, il procedimento stesso risulti concluso con provvedimento di affidamento.

Art. 29 - DONAZIONE MODALE

1. La donazione modale consiste nella realizzazione di un determinato scopo e nell'adempimento di un particolare onere che devono essere dichiarati dal donante nell'atto di donazione e regolati in una convenzione tra lo stesso donante e il Comune.
2. La donazione modale può essere a favore di tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni che il Comune eroga alla cittadinanza, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. erogazioni a favore degli Istituti Scolastici finalizzate a borse di studio, a sostenere l'integrazione di studenti disabili, a incrementare l'offerta formativa e a favorire l'innovazione tecnologica;
 - b. erogazioni finalizzate al finanziamento di eventi e attività di carattere culturale, sportivo e ricreativo organizzati dall'Ente;
 - c. erogazioni indirizzate al settore dell'assistenza sociale con particolari riferimenti a: – aiuti per le famiglie in difficoltà; – sostegno e integrazione delle persone con disabilità; – assistenza, controllo e monitoraggio di tutte le forme di dipendenza; – sostegno ai bisogni di persone in condizione di vulnerabilità e povertà con una attenzione particolare alle persone anziane;
 - d. L'attuazione di politiche riguardanti il disagio giovanile.
3. La donazione modale può riguardare anche beni immobili che determinano un arricchimento patrimoniale in favore del Comune, ma che sono vincolati da utilizzi, destinazioni d'uso e impieghi dichiarati dal donante. In questo caso la donazione deve essere perfezionata con la forma dell'atto pubblico notarile secondo le modalità e le forme dell'art. 783 del C.C.

Art. 30 - DONAZIONI PROMISSORIE

1. La donazione che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto:
 - a) la prestazione di una fornitura strumentale all'attività del Comune o alla collettività
 - b) la prestazione di un servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività;

- c) la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, suoli o terreni nella disponibilità del Comune;
 - d) la realizzazione a cura e spese del donante di un'opera pubblica di cui all'art. 56 c. 2 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 36/2023;
2. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo.
 3. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune che, a presidio degli interessi pubblici tutelati dal Comune, deve prevedere:
 - a) che l'esecuzione della fornitura, del servizio, dei lavori sia svolta da soggetto:
 - i. in possesso di adeguata capacità tecnica, secondo valutazione dell'Ente e nel rispetto delle normative tecniche di settore (es: possesso di particolari certificazioni, abilitazioni, autorizzazioni);
 - ii. operante nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
 - iii. dotato di copertura assicurativa per l'attività oggetto della prestazione e/o il personale impiegato a svolgere la prestazione, se occorrente;
 - b) un regime di responsabilità del donante e del soggetto cui eventualmente il donante ha affidato l'esecuzione della convenzione tale da tenere indenne il Comune da ogni richiesta di risarcimento per danni a terzi o al Comune;
 - c) la estraneità del Comune rispetto ad eventuali controversie che dovessero sorgere tra il donante ed i propri dipendenti o tra il soggetto qualificato utilizzato ed il relativo personale impiegato;
 - d) il divieto di cessione del contratto di donazione;
 - e) la durata e l'indicazione specifica delle cause di risoluzione e di eventuali penali che il Comune si riserva di far valere, per ragioni di interesse pubblico.
 4. Nel caso di realizzazione di un'opera pubblica o di suo lotto funzionale, ai sensi dell'art.56 c.2 del D. Lgs. 36/2023, l'Amministrazione, prima della sottoscrizione della convenzione valuta lo studio di fattibilità delle opere da eseguire, con l'indicazione del tempo massimo di esecuzione.
 5. L'accettazione della donazione che consiste nella prestazione di servizi o lavori soggiace, oltre che ai vincoli di cui al comma 3, anche ai limiti derivanti dall'eventuale interferenza rispetto ad attività riservate per Legge alla Pubblica Amministrazione.

Art. 31 –CASI PARTICOLARI

1. Alle erogazioni liberali in denaro o in natura per iniziative a sostegno della cultura o finalizzate all'acquisto di determinati beni e servizi per i quali vengono utilizzate le Convenzioni Consip o il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si applica la normativa di settore.

Art. 32 –OBBLIGHI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dall'accettazione di donazioni modali.

2. Nell'utilizzo delle somme di denaro ricevute, il Comune è tenuto a rispettare le norme di Legge e regolamentari che disciplinano l'attività finanziata ed in generale tutte quelle che regolano l'azione della Pubblica Amministrazione.

Art. 33 – RICONOSCIMENTI

1. Il Comune può provvedere a riconoscimenti a valenza morale nei confronti degli autori di atti di liberalità.
2. Il riconoscimento attribuito al donante-impresa commerciale non deve determinare un ritorno di immagine tale da assumere la consistenza di una sponsorizzazione.

Art. 34 – NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Titolo, compresi gli aspetti fiscali, si applicano le norme in materia di atti di liberalità contenute nel Codice Civile e nelle altre norme di Legge.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 35 CONTROLLI, VERIFICHE E RESPONSABILITÀ

1. Le sponsorizzazioni possono essere soggette a periodiche verifiche da parte del Settore comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Per tutto il periodo di contratto di sponsorizzazione, il soggetto è tenuto a garantire tutta la sua collaborazione necessaria per la buona riuscita dell'intervento.
3. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente e formalmente notificate allo sponsor a mezzo raccomandata A/R o PEC.
4. Il mancato rispetto delle norme contrattuali comporta la risoluzione del contratto ed è fatto salvo il risarcimento del danno.
5. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità di natura civile o penale conseguente all'allestimento ed allo svolgimento delle attività di promozione e pubblicità da parte dello sponsor/collaboratore.
6. Lo sponsor/collaboratore è responsabile, a tutti gli effetti, del personale eventualmente incaricato dell'esecuzione degli interventi, sia per quanto riguarda la capacità operativa, sia per gli eventuali infortuni e responsabilità civili verso terzi.

Art. 36 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale di recepimento.
2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.

Art. 37 - UTILIZZO DEI RISPARMI DI SPESA DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI

1. Sono considerati risparmi di spesa:
 - a) le somme previste in bilancio e non utilizzate a motivo dell'intervento dello sponsor, nei limiti del valore economico della sponsorizzazione;
 - b) le sponsorizzazioni in denaro a fronte della concessione di spazi pubblicitari all'interno di proprie iniziative o manifestazioni.
2. I risparmi di spesa di cui al comma 1 possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
 - a) implementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle vigenti norme in materia e secondo quanto definito in sede di contrattazione;
 - b) finanziare altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio.

Art. 38 - RINVIO

1. Per ogni aspetto che non trovi esplicita disciplina nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di legge applicabili.
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.
3. Si ritengono totalmente richiamati gli obblighi di attuazione ed adesione al “Codice di Comportamento”, nonché al piano anticorruzione adottato dall'ente tempo per tempo vigente.
4. Ogni controversia che dovesse insorgere in origine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante dall'esecuzione del presente atto, sempre che non comporti decadenza dello stesso, viene definita in via conciliativa tra le parti. In caso di mancata conciliazione, il Foro competente è quello di Parma.

Art. 39 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera che lo approva.